

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IV COMMISSIONE

(Difesa)

### RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 1950

(28ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CERICA

#### INDICE

##### Disegni di legge:

(Seguito della discussione e rinvio)

« Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino » (N. 1166):

CADORNA, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 256
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	256

(Discussione e approvazione)

« Proroga, con modifiche, della efficacia della legge 6 novembre 1948, n. 1473, sulla utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio e del Commissariato, navali e aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari » (N. 1274) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CADORNA, <i>relatore</i> . . . . .	256
------------------------------------	-----

« Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1

del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 » (N. 1188):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 257
PERTINI . . . . .	257
BARONTINI . . . . .	257
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	257

« Abrogazione dell'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri » (N. 1293):

PRESIDENTE . . . . .	258
----------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barontini, Cadorna, Cerica, Cermenati, Gasparotto, Lavia, Lazzaro, Martini, Miceli Picardi, Morandi, Ottani, Panetti, Pertini, Salvi, Secchia, Varaldo.

Interviene, altresì, alla riunione, il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Vaccaro.

SALVI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino » (N. 1166).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino ».

CADORNA, *relatore*. Su questo disegno di legge, già nella scorsa seduta, si è rimasti intesi che il Ministero della difesa ci avrebbe dato la risposta sull'opportunità di scaglionare in profondità l'anzianità dei sottotenenti del servizio permanente provenienti dall'86° corso dell'Accademia di fanteria e cavalleria di Modena e dal 125° corso dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino che, a causa degli eventi bellici, ultimarono il secondo anno accademico in date diverse, ovvero di dare a tutti e tre i corsi la stessa anzianità.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Poichè allo stato presente non sono in grado di rispondere, prego la Commissione di rinviare la discussione di questo disegno di legge ad una successiva riunione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Proroga, con modifiche, della efficacia della legge 6 novembre 1948, n. 1473, sulla utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio e del Commissariato, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari** » (N. 1274) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga, con modifiche, della efficacia della legge 6 novembre 1948, n. 1473, sulla utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio e del Commissariato, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari ».

CADORNA, *relatore*. Onorevoli senatori, il decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487 autorizzava le autorità militari ad alienare materiale bellico appartenente all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica. Questo decreto autorizzava tali alienazioni entro la fine del 1947: fu pubblicato però sulla *Gazzetta Ufficiale* nel 1948. È chiaro che di esso l'Autorità militare non poteva valersi e fu solo con un successivo decreto che venne spostato il termine fino al 30 giugno del 1949. Tuttavia, nei sei mesi che vanno dal gennaio del 1949 al giugno dello stesso anno non fu possibile all'Autorità militare esitare il materiale in parola perchè, mal-

grado la sollecitudine dell'Amministrazione militare, la laboriosità delle pratiche fu di grande ostacolo. È interessante ricordare, per esempio, che dalle vigenti disposizioni sono previsti, per la stipulazione dei contratti, il parere del Consiglio di Stato, la registrazione alla Corte dei conti del relativo decreto di approvazione, ecc. Tutte cose che richiedono un tempo non indifferente. Ciò posto, si rende necessaria una nuova proroga di questa facoltà. Tengo a far presente che l'applicazione di questo disegno di legge non importa nessun carico per l'erario dello Stato. Proporrèi pertanto che venisse approvato.

PRESIDENTE. Nessun chiedendo la parola pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, così formulato:

*Articolo unico.*

Le disposizioni della legge 6 novembre 1948, n. 1473, si applicano anche per il periodo dal 1° luglio 1949 fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e si intendono estese ai materiali del servizio sanitario.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772** » (N. 1188).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 ».

Del presente disegno di legge sono io stesso il relatore.

L'organizzazione stabilita dalla legge di reclutamento per le operazioni di leva contemplava che queste operazioni fossero dirette da un

Commissario di leva, che, in base a regolare concorso, diveniva funzionario dello Stato. Ora, la copertura del numero dei Commissari di leva, dall'inizio della campagna di guerra 1940-45 è andata sempre più assottigliandosi ed il concorso per completare i posti non si è mai potuto bandire. Fu emanata allora una disposizione di legge in base alla quale il Ministro poteva nominare Commissioni speciali presiedute da ufficiali di arma, cioè da ufficiali superiori delle varie armi, i quali avrebbero sostituito i Commissari di leva. Poiché temporaneamente è necessario che detto sistema prosegua, il disegno di legge sottoposto al nostro esame prolunga l'efficacia della facoltà concessa al Ministro, di cui ho detto sopra, fino al compimento delle operazioni di leva militare di terra della classe del 1931.

Propongo senz'altro che il disegno di legge venga approvato.

PERTINI. Dichiaro che voterò contro l'approvazione di questo disegno di legge, poiché sono già passati quasi sei anni dalla entrata in vigore dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 che dava facoltà al Ministro della difesa di ordinare che le operazioni di leva fossero compiute da Commissioni temporanee anziché dalle Commissioni mobili di leva e dai Consigli di leva. È possibile che in tutti questi anni non si sia potuto ritornare alla normalità? La cosa ci sorprende. Ed è esclusivamente perché una voce si levi dalla Commissione per protestare contro questo ritardo che intendo votare contro il disegno di legge.

BARONTINI. Concordo con quanto ha detto il collega Pertini perché effettivamente le disposizioni di carattere eccezionale, contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, che il disegno di legge sottoposto al nostro esame vorrebbe prorogare fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1931, avrebbero ben potuto essere sostituite dalle disposizioni normali in questo lungo periodo di tempo. Ci sembra inopportuno, infatti, che si debbano mantenere per un lungo periodo di tempo leggi eccezionali: occorre invece che il Ministero della difesa normalizzi tutti i servizi senza ricorrere continuamente a proroghe di disposizioni eccezionali. In questo modo il

Ministero non risolverà mai definitivamente i problemi assillanti che debbono essere risolti una volta per sempre.

Per queste ragioni di principio, dichiaro che voterò contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Tengo a chiarire che in linea di principio sono dello stesso parere dei senatori Pertini e Barontini. Tuttavia osservo che siamo alla vigilia della presentazione di una legge che fisserà un ordinamento, sotto molti profili, indubbiamente diverso da quello del passato. È noto infatti che l'organizzazione per la chiamata alle armi e per il reclutamento è quanto mai costosa e burocratica ed è probabile che verrà alleggerita e snellita. Non conosco esattamente le norme di questo nuovo ordinamento, ma è probabile che conterranno qualche variazione circa il sistema delle Commissioni di leva. È anche in vista di questo possibile cambiamento che sono propenso a concedere la proroga prevista nel presente disegno di legge all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, che modifica il regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito.

PERTINI. Pur apprezzando le chiarificazioni del Presidente, torno a ripetere che col mio voto contrario intendo lamentare il fatto che il Ministero della difesa non abbia ancora emanato disposizioni definitive. Il mio voto contrario avrà dunque anche un valore di stimolo per il Ministero della difesa.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo ricordare al senatore Pertini che la deficienza di personale ci ha impedito una maggiore sollecitudine. Assicuro comunque che faremo tutto il possibile per giungere ad una soluzione definitiva della questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, il quale è così formulato:

*Articolo unico.*

L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalla legge 28 giugno 1949, n. 553, di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo

luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1931.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Abrogazione dell'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri » (N. 1293).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri ».

Di questo disegno di legge sono io stesso il relatore.

L'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, numero 1225, prevede la sospensione dal servizio ed il conseguente invio in licenza illimitata con assegni ridotti a metà, per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sottoposti a procedimento penale senza essere de-

tenuti. Questo provvedimento riguarda soltanto i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri, perchè i sottufficiali delle altre armi dello Esercito subiscono solamente la sospensione dal grado. Ora, questa sospensione non contempla anche quella dal servizio e quindi, non comporta la perdita degli assegni e l'allontanamento completo. Questo disegno di legge intende eliminare tale sperequazione fra i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri e gli altri sottufficiali e militari di truppa, ponendo le due categorie sullo stesso piede di parità.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo unico, il quale è così formulato:

*Articolo unico.*

È abrogato l'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, concernente provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,25.